XIV legislatura

A.S. 3367:

"Conversione in legge del decretolegge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali".

Aprile 2005 n. 141

INDICE

Articolo 1 (Bilanci di previsione degli enti locali)pag.	1
Articolo 2 (Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica)	1
Articolo 3 (Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)pag.	3

Articolo 1

(Bilanci di previsione degli enti locali)

Il comma 1 proroga al 31 maggio 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 degli enti locali.

Il comma 2 mantiene in vigore le disposizioni concernenti lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per la mancata approvazione nei termini del bilancio nonchè le disposizioni sulle procedure per la nomina del commissario *ad acta* in caso di mancata approvazione nei termini del bilancio.

La RT afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, pur condividendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato, occorre ribadire, come già osservato in analoghe circostanze, che la gestione delle spese in dodicesimi, per effetto dell'esercizio provvisorio, può dare luogo ad un rallentamento nell'assunzione degli impegni di spesa, con effetti positivi sul fabbisogno del settore pubblico, anche se va considerato un possibile effetto di segno opposto una volta approvati i bilanci.

Articolo 2

(Conguagli sui proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica)

L'articolo 2 dispone il recupero, a valere sui trasferimenti erariali, delle maggiori somme corrisposte ai comuni dal Ministero dell'interno, negli anni 2004 e precedenti, per effetto della riforma della disciplina delle addizionali sui consumi di energia elettrica intervenuta con l'articolo 10 della legge 13

maggio 1999, n. 133. Il recupero delle somme decorre dall'anno 2005 per cinque esercizi finanziari.

La relazione illustrativa indica in 436 milioni di euro la complessiva operazione di recupero da attuare nei confronti dei comuni.

La RT afferma che la disposizione non comporta oneri, in quanto non determina alcuna variazione agli stanziamenti assegnati nelle competenti UPB dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il triennio 2005/2007 e di quelli da assegnare nel 2008/2009, trovando compensazione nell'ambito del complesso dei trasferimenti erariali ordinariamente assegnati agli enti locali.

A tal riguardo, il problema è avere delucidazioni sui criteri in base ai quali è stata costruita per questo aspetto la previsione di bilancio per i trasferimenti ai comuni a legislazione vigente, ossia se essa incorpori per il 2005 un equilibrio derivante dalla compensazione tra somme da recuperare e somme da erogare a favore dei comuni in esame.

In presenza di un tale equilibrio in relazione all'esercizio 2005 si osserva che la disposizione, prevedendo la diluizione in un periodo quinquennale dell'effetto finanziario del recupero, sembra incidere sul dato complessivo del saldo netto da finanziare. Infatti la norma prevede, per il recupero delle somme indebitamente assegnate ai comuni, una rateizzazione quinquennale e quindi spalma nel tempo una minore spesa in conto trasferimenti, che sarebbe già prevista invece a legislazione vigente per il solo anno corrente.

Articolo 3

(Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna)

L'articolo 3 dispone la copertura delle spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna tramite DPCM a valere sui fondi erogati a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia.

La RT afferma che la norma non produce maggiori oneri per il bilancio pubblico, in quanto le somme destinate alla copertura delle spese in parola sono individuate attingendo ai fondi già erogati a qualsiasi titolo allo Stato per l'utilizzo tramite il concessionario per le attività e il progetto per la salvaguardia della laguna di Venezia. La RT, inoltre, ipotizza in una somma non superiore a 390.000 euro annui l'onere derivante dai compensi spettanti ai componenti dell'Ufficio in esame.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si osserva che la RT non considera gli oneri per rimborsi di spese e trattamento di missione relativi al funzionamento dell'ufficio in esame. Una maggiore specificazione sembra pertanto opportuna al fine di verificare la congruità degli oneri.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria, premesso che la determinazione delle spese in esame e la relativa copertura vengono realizzate con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si rileva che appaiono necessari chiarimenti sul meccanismo di funzionamento della compensazione, atteso che la norma sembra stabilire che le spese di funzionamento dell'ufficio di piano in questione sono determinate e "individuate" a valere su risorse acquisite dal bilancio dello Stato con versamento da parte del concessionario.